

« Art. 62. Ove in un atto notariale si facesse una stipulazione in virtù ed in dipendenza d'una scrittura privata o di un atto estero non registrati, ma soggetti alla registrazione entro un termine fisso, giusta l'articolo 29, o prima di farne uso a norma dell'articolo 30, la scrittura privata o l'atto estero dovranno essere sottoposti alla registrazione unitamente all'atto notariale, ed il funzionario che lo avrà celebrato o ricevuto sarà obbligato personalmente al pagamento non solo delle tasse di registrazione dovute per la scrittura privata o per l'atto estero, ma ancora delle pene pecuniarie, nelle quali già si fosse incorso per tale atto o scrittura, salvo il regresso.

« La stessa disposizione sarà applicabile al caso di enunciazione di atti esteri e di scritture private nel senso dell'articolo 15.

« Se il funzionario non presenta alla registrazione la scrittura privata o l'atto estero unitamente all'atto da esso celebrato o ricevuto, incorrerà inoltre in proprio nella pena pecuniaria di L. 500. »

(La Camera approva.)

« Art. 63. È proibito sotto la pena di L. 10 a ciascun notaio o segretario di ricevere in deposito alcun atto soggetto alla registrazione, senza farne constare con atto apposito. »

(La Camera approva.)

« Art. 64. In tutte le copie ed in tutti gli estratti degli atti pubblici civili e giudiziari soggetti a registrazione sarà fatta menzione della quietanza della tassa mediante indicazione dell'ufficio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata.

« Eguale menzione sarà eseguita negli originali degli atti pubblici civili e giudiziari od estragiudiziali che si faranno in virtù di atti per scrittura privata o stipulati all'estero, e che sono soggetti alla registrazione.

« Nel caso di citazione in un atto pubblico di altro atto o documento soggetto alla registrazione, sarà obbligo del notaio o del funzionario che riceve l'atto di indicarvi eziandio la data della registrazione dell'atto o documento citato, la tassa pagata, il numero d'ordine e l'ufficio ove si è fatta la registrazione; e queste indicazioni si potranno anche scrivere in margine dell'originale o della copia dell'atto stesso, nel qual caso dovranno essere firmate dal notaio o dal funzionario.

« Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di quest'articolo sarà punita colla pena di L. 5.

« Non sarà considerata contravvenzione la citazione di atti senza le soprascritte indicazioni, quando il termine per la loro registrazione non sia ancora trascorso. »

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MICHELINI. È stretto dovere dei legislatori di far leggi, le quali siano di facile intelligenza, sicché il più dei cittadini, anche i poco istruiti, possano comprenderle ed eseguirle senza necessità di ricorrere ad ogni tratto agli avvocati, la qual cosa cagiona spese ed incomodi. Né ciò basta; bisogna ancora che gli atti prescritti dalle leggi abbiano gli stessi requisiti.

Presentemente gli atti notarili, e pel barbaro linguaggio con cui sono compilati, e per le molte inutili formalità che vi sono inserite, sono poco meno che inintelligibili al più di coloro che hanno bisogno di leggerli. Questo inconveniente è ancora aggravato dall'obbligo imposto ai notai di indicare la data della registrazione dell'atto o documento che loro occorre di citare in un altro atto, non meno che la tassa pagata,

il numero d'ordine e l'ufficio dove si è fatta la registrazione. Chi di noi non ha dato segni d'impazienza e di dispetto incontrando queste lunghe interruzioni, le quali rompono il filo del concetto? E, se queste cose sono accadute a noi, che cosa dovrà dirsi di coloro i quali, dati alla vita meccanica, e sono i più, devono necessariamente incontrare maggiori difficoltà? Costoro sono costretti ricorrere agli avvocati. Ma noi non facciamo leggi per dar lavoro agli avvocati, bensì per il pubblico.

Per altra parte agli agenti demaniali non mancano mezzi per conoscere se l'atto è stato registrato e se la tassa è stata pagata.

Quindi, mentre la citazione di cui ora si parla riesce inutile al demanio, nuoce grandemente alla chiarezza dell'atto e reca grave imbarazzo a chi deve ad esso avere ricorso.

Per questi motivi, ai quali mi astengo dal dare maggiore svolgimento, propongo la soppressione di tutto il terzo capoverso dell'articolo 64, il quale comincia colle parole: *Nel caso di citazione....*

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Michelini, per la soppressione del terzo capoverso di quest'articolo, sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Il commissario regio accetta?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Non accetto, perchè mi pare che la soppressione di quest'alinea, anziché facilitare, renda più difficile la condizione di chi abbia da fare degli atti nei quali debbano esserne citati altri sottoposti alla formalità della registrazione; sarà molto più utile che l'amministrazione abbia negli atti che si portano a registrare una traccia sicura degli altri atti in quelli citati, anziché essere nella continua necessità d'indagini, che finirebbe per essere molesta alla massa dei contribuenti.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento del deputato Michelini, che consiste nel sopprimere il terzo alinea dell'articolo 64.

(Non è approvato.)

« Art. 65. È vietato ai giudici ed agli arbitri di pronunciare alcuna sentenza, ed ai funzionari delle pubbliche amministrazioni e dei corpi amministrati di prendere alcuna deliberazione a favore dei privati sopra atti non registrati, sotto pena di rendersi personalmente responsabili delle tasse dovute su detti atti. »

RESTELLI. Quest'articolo sanzionerebbe un principio che urta troppo contro i più sani principii della retta amministrazione della giustizia.

Secondo la disposizione di quest'articolo, un giudice non potrebbe emanare una sentenza quando avesse ad accorgersi che un documento, in base al quale questa sentenza debba essere emanata, non sia registrato, mentre avrebbe dovuto esserlo. In questo caso dovrebbe sospendere l'emanazione della sentenza fino a che fosse riprodotto il documento colla prova della seguita insinuazione.

Potrebbe darsi che nella stessa sede dove vi è il tribunale od il giudice di mandamento non esista nemmeno l'ufficio di insinuazione, al quale produrre il documento per la registrazione.

Potrebbe anche essere che nella stessa sede del giudizio vi sia bensì un ufficio d'insinuazione, ma che non sia presente nel luogo nè la parte, nè il suo procuratore.

In questi casi sarebbe incagliata l'amministrazione della giustizia, a grave pregiudizio della parte, che dal ritardo potrebbe vedere fors'anco paralizzato l'esercizio utile del suo diritto.